

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 106

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARLOTTO e RABINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Provvedimenti incentivanti la realizzazione e la gestione di impianti di ricerca e di utilizzazione delle acque per uso irriguo

ONOREVOLI SENATORI. - Le ormai sempre più frequenti stagioni siccitose creano gravissimi problemi nel campo della irrigazione indispensabile per assicurare l'ottimale produzione agricola.

Infatti, le acque superficiali, sempre più scarse, sono assolutamente insufficienti per provvedere ad una razionale e tempestiva irrigazione e i danni che derivano da tali carenze ammontano ogni anno a parecchie centinaia di miliardi nel nostro Paese.

È quindi urgente captare nuove acque sotterranee ed invasare quelle dei bacini montani per soddisfare le esigenze dell'agricoltura sempre più intensiva.

Le opere di tali captazioni e di realizzazione di invasi sono però di elevato costo e, per contro, le necessità finanziarie per affrontare le relative spese non sempre

sono assistite da sufficienti contributi della pubblica amministrazione.

Opera come inopportuno deterrente, in siffatte iniziative, la constatazione che gli oneri fiscali sono gravissimi e pesanti e a ciò è necessario porre subito rimedio, per incentivare la ricerca e la raccolta di nuove acque sotterranee e superficiali ai fini di assicurare la disponibilità minima indispensabile per garantire la produzione agricola.

In proposito, va ricordato che l'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, prevede particolari agevolazioni di aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per numerose cessioni e prestazioni, compresi i fabbricati rurali, mentre non sono state finora previste agevolazioni per la costruzione, ristrutturazione e

XI LEGISLATURA - DISEGNI, DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

manutenzione straordinaria di manufatti ed impianti per l'irrigazione in agricoltura.

In conseguenza di ciò, per tali opere, è applicata l'IVA nella misura del 19 per cento mentre appare equa l'applicazione nella misura agevolata del 4 per cento.

Inoltre, va ancora ricordato che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riporta nella tabella A (parte III) l'elencazione dei beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto.

In tale elenco figurano i prodotti petroliferi per uso agricolo mentre non è compresa l'energia elettrica che, come noto, è prevalentemente utilizzata per la gestione

degli impianti di pompaggio. Tale fonte energetica è pertanto assoggettata alla normale aliquota del 19 per cento mentre dovrebbe essere assimilata ai prodotti petroliferi con tariffa ridotta al 9 per cento, come d'altronde già avviene per l'energia elettrica utilizzata dalle industrie manifatturiere, estrattive e poligrafiche.

Si impongono, quindi, urgenti provvedimenti modificativi delle citate disposizioni i cui effetti saranno senz'altro determinanti per favorire la realizzazione delle opere necessarie alle maggiori dotazioni di acque irrigue.

Vi proponiamo a tal fine di approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di manufatti, opere ed impianti destinati prevalentemente all'irrigazione in agricoltura sono assoggettate all'aliquota di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Art. 2.

1. Al numero 106 della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «ed energia elettrica».